

ANALISI

# Contratti «a progetto» promossi in Tribunale

di **Michele Tiraboschi**

**C**ollaborazioni coordinate e continuative e collaborazioni a progetto. C'è chi sostiene — sulla base di dati statistici incerti e, comunque, riferiti alla fase di transizione conclusa solo nell'ottobre 2005 — che la Legge Biagi avrebbe prodotto semplicemente una trasformazione degli esistenti rapporti in contratti a progetto. Senza però risolvere il problema delle collaborazioni fasulle. Tanto da indurre a parlare di un vero e proprio fallimento, a cui si potrebbe rimediare solo con una completa revisione della regolamentazione del mercato del lavoro.

Non la pensa così tuttavia la magistratura. Un numero ormai significativo e convergente di decisioni conferma la valenza antifraudolenta del lavoro a progetto e l'importante funzione di contrasto rispetto alle collaborazioni fittizie puntualmente ricondotte nell'alveo del lavoro dipendente.

Dopo le prime pronunce dei giudici di Torino, Ravenna e Modena si segnala ora una sentenza del tribunale di Genova dello scorso maggio, su un rapporto di collaborazione avente ad oggetto un incarico generico connesso allo svolgimento di pratiche e operazioni doganali e portuali. Nel caso di specie, il tribunale ha precisato come, alla luce della ratio della legge, «sicuramente finalizzata a restringere la possibilità di ricorso alle collaborazioni autonome», debba essere sviluppata una interpretazione rigorosa della nor-

ma, attribuendo ai termini «progetto», «programma di lavoro» o «fase di esso» la funzione di indicare segmenti dell'attività organizzata dal committente, ben identificati e definiti, sia sotto il profilo strutturale che temporale, e da rendersi in regime di piena autonomia. Di modo che è consentita la stipula di contratti a progetto «soltanto in situazioni particolari e teleologicamente individuate», ancorché «non necessariamente uniche ed irripetibili». Il progetto non presuppone necessariamente un'attività specialistica o di particolare contenuto professionale. E può, dunque, anche comprendere attività identiche a parte dell'attività aziendale, «assumendo tuttavia come requisito minimo del progetto medesimo quello della specificità».

L'assimilazione funzionale tra progetto e programma di lavoro non è pacifica in giurisprudenza. Una decisione del 25 maggio 2006 del tribunale di Torino preferisce differenziare le espressioni utilizzate dal legislatore in ragione del risultato, parziale o finale, connesso. Tuttavia, le decisioni sin qui rese sono tutte concordi nel sottolineare come la «specificità» assuma valore di elemento decisivo nella costruzione della fattispecie del lavoro a progetto.

Resta confermato — come chiarito dalla circolare 1/2004 — che in assenza del progetto il contratto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato in termini di presunzione semplice, mentre elemento de-

cisivo rimane la presenza o meno del vincolo della dipendenza. Secondo il Tribunale di Genova, «solo l'esistenza nei fatti della subordinazione giustifica l'applicazione delle garanzie e delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipo di rapporto». Di modo che il regime sanzionatorio, imperniato sulla presunzione relativa, si rivela più che adeguato alla finalità antifraudolenta della norma. Ne consegue, come confermato da altra sentenza del tribunale di Torino del 7 maggio, che è onere del convenuto dimostrare l'autonomia del rapporto, rendendo così più agevole la posizione processuale del lavoratore che può limitarsi a richiamare l'inesistenza del progetto o la sua genericità.

È prematuro fare un bilancio della riforma delle co.co.co., come confermato dal recente rapporto Cnel sul mercato del lavoro, estremamente cauto sul punto. È tuttavia innegabile che la magistratura abbia sin qui saputo cogliere con lungimiranza e spirito pragmatico la finalità della norma migliorando il punto di equilibrio tra esigenze di certezza delle imprese nel ricorso alle collaborazioni autonome e istanze di tutela dei lavoratori contro quelle pratiche abusive che erano sin qui state largamente tollerate nella prassi.



[www.csmb.unimo.it](http://www.csmb.unimo.it)  
le sentenze dei tribunali  
di Genova e Torino  
in versione integrale